

TAR Torino 20/05/1999 n. 334

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'art. 21, co.1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo modificato dall'art. 7 della L. 18 novembre 1998 n. 415, che ha fissato il criterio per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, deve essere interpretato nel senso che il taglio delle offerte estreme, ossia il 10% di quelle di maggiore e minore ribasso, non vale solo ai fini del calcolo della prima media - cioè la media di ribassi - ma anche a quelli della seconda, ossia la media degli scostamenti della media prima determinata.